



Regolamento del Museo degli Strumenti Astronomici dell'INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Art. 1

Denominazione, finalità e funzioni del Museo degli Strumenti Astronomici

1. Il Museo degli Strumenti Astronomici, di seguito MuSA, dell'INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, di seguito INAF-OACN, ha la finalità di raccogliere e tutelare la strumentazione astronomica d'interesse storico, valorizzandola attraverso studi e ricerche e favorendo l'accesso dei cittadini a tale patrimonio.
2. Per raggiungere tale finalità il MuSA svolge la funzione di curare e promuovere:
 - a. la conservazione e la sicurezza degli strumenti scientifici aventi più di 50 anni o non più in uso nella moderna ricerca astronomica;
 - b. l'inventariazione e la catalogazione delle proprie collezioni;
 - c. il restauro degli strumenti e delle strutture che li conservano, in conformità alla normativa vigente;
 - d. la valorizzazione e l'informazione critica del patrimonio attraverso studi, ricerche, pubblicazioni e manifestazioni riguardanti la strumentazione astronomica e la storia dell'astronomia italiana ed internazionale;
 - e. l'esposizione e la fruizione pubblica del proprio patrimonio storico scientifico e delle sue conoscenze;
 - f. l'attività espositiva temporanea.

Art. 2

Ordinamento interno/personale

1. La gestione del MuSA è affidata dal Direttore dell'INAF-OACN al Responsabile scientifico e delle collezioni;
2. Al Responsabile scientifico compete la responsabilità scientifica e gestionale del MuSA. In particolare:
 - a. elabora il piano/programma annuale e contribuisce alla formazione degli indirizzi culturali del MuSA;
 - b. cura i progetti di restauro;
 - c. promuove studi e ricerche sul patrimonio del MuSA;



- d. coadiuva il Direttore dell'INAF-OACN nei rapporti con istituzioni pubbliche, con enti pubblici e privati e con le forme associative rivolte alla valorizzazione dei beni culturali per quanto concerne le attività museali.
3. Il Responsabile scientifico svolge anche le funzioni di conservatore delle collezioni. In particolare:
 - a. cura la manutenzione delle vetrine museali e l'ordinamento di tutta la dotazione museale, nonché la compilazione delle didascalie esplicative;
 - b. partecipa agli studi e alle ricerche inerenti il patrimonio museale e sviluppa autonomamente ricerche di carattere storico-astronomico.
4. Il MuSA può utilizzare per l'organizzazione e l'esercizio delle proprie attività personale scientifico, tecnico e amministrativo della Struttura di appartenenza, previo consenso del Direttore della Struttura.
5. Il MuSA può utilizzare personale volontario mediante apposita convenzione stipulata con organizzazioni di utenti o con altre formazioni sociali, stabilendo le modalità e le forme di utilizzazione delle relative prestazioni offerte, in accordo con l'art. 105 del D.L. 490/1999 e successive modificazioni.

Art. 3

Patrimonio

1. Il patrimonio del MuSA è costituito dai beni accumulati, e non più in uso, nel corso dell'attività dell'INAF-OACN, nonché da eventuali donazioni e acquisizioni.
2. Ogni donazione successiva all'istituzione dell'INAF deve essere preventivamente sottoposta al parere del responsabile scientifico e delle collezioni ed è approvata dall'organo di vertice dell'INAF su proposta del responsabile del museo e del direttore dell'INAF-OACN.

Art. 4

Assetto finanziario

1. Le spese di funzionamento del MuSA sono a carico dell'INAF-OACN.
2. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali il MuSA può altresì disporre:
 - a. di fondi speciali ad esso eventualmente assegnati dalla Direzione Scientifica e/o dall'Unità Scientifica di riferimento dell'INAF;
 - b. di entrate proprie, costituite dalle tariffe dei servizi da esso offerti e dai proventi direttamente derivanti dalle sue specifiche attività;
 - c. dei contributi, dei lasciti e di ogni altra risorsa eventualmente messa a disposizione da terzi (sia enti pubblici che privati), ivi compresi i contributi concessi dalle Regioni, dagli Enti locali e dallo Stato.



3. Le entrate di cui al comma 2.b sono iscritte nel bilancio dell'INAF, nel CRA 1. 05.01.23.02d, e sono accertate e riscosse dall'INAF-OACN.
4. I fondi assegnati al CRA sono gestiti nelle modalità previste dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell'INAF e nel rispetto delle norme che regolano il bilancio annuale dell'INAF.

Art. 5

Gestione e cura delle collezioni

1. La gestione e la cura delle collezioni del MuSA è assicurata dal Responsabile scientifico e delle collezioni, che vi provvede personalmente sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137". In particolare al Responsabile scientifico e delle collezioni compete l'obbligo di protezione e conservazione dei beni in oggetto stabilito dal decreto legislativo sopraccitato (Parte II, Titolo I, Capo III, art. 20 e sgg) e ne risponde in conformità allo stesso (Parte IV, Titolo I, Capo I, art. 160 e sgg.).
2. La gestione del MuSA è svolta con lo scopo di garantire, con criteri di efficienza ed efficacia, il raggiungimento delle finalità fissate dall'articolo 1 del presente regolamento.
3. Il MuSA provvede alla conservazione del patrimonio che costituisce la sua collezione adottando specifiche misure di prevenzione e protezione.
4. Le collezioni del MuSA sono esposte al pubblico, compatibilmente con la disponibilità di adeguato personale di custodia dell'INAF-OACN, e sono a disposizione degli studiosi per scopi di ricerca scientifica.
5. Le collezioni del MuSA sono inalienabili.
6. Oltre all'esposizione delle proprie collezioni, il MuSA può promuovere e organizzare mostre temporanee.

Art. 6

Opere in deposito temporaneo

1. Il MuSA può accettare in deposito temporaneo, per ragioni di conservazione, esposizione o studio, strumenti appartenenti ad altri Enti o a privati. Le condizioni del deposito devono risultare da atto sottoscritto dal Responsabile del Museo, dal Direttore dell'INAF-OACN e dal soggetto proprietario dell'opera, in cui vengano riportate tutte le autorizzazioni e le garanzie concordate fra le parti.

Art. 7

Prestiti

1. il MuSA può concedere in prestito strumenti per mostre e manifestazioni, sia in Italia che all'estero, nel caso in cui esse presentino rilevanza culturale e scientifica tale da valorizzare il



patrimonio museale stesso. Il prestito può essere concesso solo se non arreca pregiudizio all'esposizione museale destinata al pubblico.

2. I prestiti sono autorizzati dal Direttore dell'INAF-OACN, con il consenso e l'approvazione del Responsabile scientifico e delle collezioni.
3. I prestiti necessitano altresì dell'approvazione degli organi competenti per la tutela dei beni culturali.
4. L'ente richiedente deve farsi carico della necessaria copertura assicurativa dello strumento, sulla base del valore stabilito dal Responsabile scientifico e delle collezioni. L'ente richiedente deve altresì farsi carico di tutte le spese necessarie per il trasporto e la conservazione dello strumento, fornendo tutte le garanzie necessarie.

Art. 8

Servizi al pubblico

1. Gli orari di apertura del MuSA, così come le eventuali tariffe di ingresso, sono stabiliti dal Responsabile scientifico e delle collezioni e dal Direttore dell'INAF-OACN e pubblicizzato sul sito web.
2. Il MuSA può organizzare attività di promozione ed eventi speciali anche in collaborazione con enti locali, nazionali od internazionali o nel quadro di manifestazioni di rilevante interesse culturale.

Art. 9

Divieti

1. All'interno del MuSA è vietato:
 - a. toccare gli strumenti esposti ed eseguire riprese fotografiche o video;
 - b. fumare e consumare cibi e bevande;
 - c. utilizzare telefoni cellulari;
 - d. introdurre animali.

Il personale preposto è tenuto a far osservare i predetti divieti.

Art. 10

Riproduzioni fotografiche e riprese filmate

1. È possibile richiedere al Responsabile scientifico e delle collezioni del MuSA la riproduzione di immagini e l'utilizzo delle stesse, se compatibile con le finalità del Museo. La richiesta e la relativa autorizzazione devono risultare da atto scritto.



Per le riproduzioni di immagini già esistenti, richieste a fini di lucro, può essere richiesto un contributo finanziario per immagine, al quale si aggiungono le spese di spedizione e l'invio al Museo di n° 1 copia della pubblicazione in cui dette immagini compariranno. Nel caso in cui le foto siano ancora da realizzare, l'esecuzione delle stesse è affidata dal Museo ad un fotografo di fiducia con spese a carico del committente. Copia di dette immagini resterà al Museo.

Le riproduzioni richieste per motivi di studio o per uso didattico possono essere concesse a fronte del solo rimborso-spese.

2. È possibile altresì richiedere al Responsabile scientifico e delle collezioni del MuSA il permesso ad effettuare riprese filmate e l'utilizzo delle stesse, se compatibile con le finalità del Museo. La richiesta e la relativa autorizzazione da parte del Direttore dell'INAF-OACN devono risultare da atto scritto.

Le riprese sono programmate in orario che non arrechi disturbo ai visitatori né alle attività scientifiche dell'INAF-OACN.

Al richiedente può essere richiesto di corrispondere al MuSA un contributo forfettario per le spese di apertura straordinaria, di sorveglianza e di pulizia.

3. I proventi derivanti dalla concessione di riproduzioni fotografiche e di riprese filmate saranno accreditati nel corrispondente CRA del MuSA.

Napoli, 8 marzo 2013

Il Direttore

Prof. Massimo Della Valle
